



AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE  
IL DIRETTORE

Ai Sindaci dei Comuni  
Della Regione Lazio

A Tutte le ODV  
Della Regione Lazio

A Tutti i Gruppi Comunali  
Di Protezione Civile  
Della Regione Lazio

Ai Coordinamenti  
Delle ODV

e. p.c.

Ai Prefetti  
Della Regione Lazio

**OGGETTO:** partecipazione ed impiego del volontariato di Protezione Civile nelle manifestazioni pubbliche.

A seguito dell'emanazione della circolare del Ministero dell'Interno 18 luglio 2018 recante "*Linea guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità*", la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – ha emanato la circolare 6 agosto 2018 avente ad oggetto "*Manifestazioni pubbliche: precisazioni sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile*", che si allega alla presente.

Al fine di favorire una uniforme e generale applicazione delle disposizioni sopra richiamate, si riporta di seguito una schematica enunciazione dei principi introdotti sul tema in argomento.

**Quali sono le manifestazioni pubbliche nelle quali è prevista la possibilità di impiego del volontariato di protezione civile.**

La circolare del DPC evidenzia come, in via generale, non sia possibile impiegare il volontariato di protezione civile in eventi programmati o programmabili per fronteggiare criticità organizzative. Tuttavia, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs 1/2018, il supporto del volontariato di protezione civile in tali eventi è ritenuto possibile esclusivamente per "*aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione*", senza alcuna attinenza con i servizi che afferiscono l'ordine e la sicurezza pubblica.

Dunque, perché sia possibile la partecipazione del volontariato di protezione civile è necessario che sia presente uno scenario di rischio di protezione civile.



A tal riguardo si segnala come sia irrilevante la circostanza che il soggetto organizzatore sia il Comune o un diverso soggetto.

### **Gli scenari di rischio nelle manifestazioni pubbliche**

Nel caso di manifestazioni pubbliche, programmate o programmabili, nelle quali siano assenti scenari di rischio specifico, l'unica circostanza che legittima il ricorso al volontariato di protezione civile è la possibilità di qualificare la manifestazione come *“evento a rilevante impatto locale.”* Tale definizione è contenuta al punto 2.3.1 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2012.

### **L'evento a rilevante impatto locale**

Il paragrafo 2.3.1 della direttiva sopra richiamata definisce quale evento a rilevante impatto locale quello che, seppur circoscritto al territorio di un solo comune, o di sue parti, può comportare grave rischio per la pubblica e provata incolumità in ragione di due diversi presupposti:

- Eccezionale afflusso di persone;
- Scarsità o insufficienza delle vie di fuga.

E' evidente che i due presupposti sopra richiamati devono intendersi quali fattori causali dello scenario di rischio in occasione della singola manifestazione, con la conseguenza di doverne declinare, volta per volta, le conseguenze in termini di pericolosità.

Il paragrafo 2.3.1 evidenzia, poi, come il concorrere di uno dei due presupposti, e dei pericoli che ne derivano, debbano vedere l'attivazione del piano di emergenza comunale: questo riferimento presuppone che il piano di emergenza comunale contempli specifiche previsioni rispetto ad una determinata manifestazione che periodicamente si svolge sul territorio, ovvero individui specifiche misure nell'eventualità di manifestazioni pubbliche che possano determinare uno scenario di protezione civile.

### **Come richiedere il concorso del volontariato di protezione civile**

Nel caso in cui, dunque, l'evento sia riconducibile alla definizione di *“evento a rilevante impatto locale”*, il Comune interessato dovrà attivare il C.O.C e le specifiche misure previste dal piano di emergenza comunale per tali eventi.

L'attivazione del Piano di Emergenza Comunale e del COC rappresentano i presupposti fondamentali per richiedere il concorso del volontariato di protezione civile, al fine di individuare le attività demandate allo stesso e garantirne il costante coordinamento.

Ai sensi del paragrafo 2.3.1 della direttiva PCM 12.11.2012 il Comune, dopo aver attivato il Piano di Emergenza Comunale ed il COC, potrà attivare il Volontariato di Protezione Civile facendo prioritariamente riferimento a quello del proprio territorio comunale. Qualora le risorse presenti sul territorio comunale non siano sufficienti, potrà richiedere il concorso del sistema regionale di protezione civile.

### **Quali attività possono svolgere i volontari di protezione civile**

La circolare DPC 6 agosto 2018 individua le attività che possono essere svolte dal volontariato di protezione civile in occasione di eventi riconducibili tra quelli aventi rilevante impatto locale e, segnatamente:

- Supporto organizzativo alle attività amministrative e di segreteria all'interno della struttura di coordinamento attivata dall'amministrazione comunale;



- Attività socio assistenziale;
- Soccorso e assistenza sanitaria;
- Predisposizione e somministrazione pasti nell'ambito delle attività di assistenza alla popolazione;
- Informazione alla popolazione.

### **Quali attività NON possono essere svolte dal volontariato di protezione civile**

La circolare DPC elenca, poi, le attività che non possono essere svolte dal volontariato di protezione civile anche nei casi di eventi a rilevante impatto locale. Nel rimandare ad una puntuale lettura del paragrafo 2.2 della circolare, preme rimarcare l'attenzione su alcune attività:

- Servizi di controllo agli ingressi ai luoghi aperti al pubblico: si tratta di servizi riservati alle guardie giurate e al personale iscritto nell'apposito elenco prefettizio;
- Servizi di controllo degli accessi e di instradamento: questi sono riservati agli steward regolati dal DM8 agosto 2007;
- Adozione di impedimenti fisici al transito di veicoli e interdizione dei percorsi di accesso;
- Servizi di polizia stradale: nel ricordare che è tassativamente vietato al volontariato l'uso di palette dirigi traffico e attività di regolazione della circolazione, la circolare prevede la sola possibilità che in tale ambito il volontariato possa svolgere una attività di informazione alla popolazione su percorsi o tracciati alternativi (purchè formalmente deliberati dalle autorità competenti) e a condizione che l'attività sia preceduta da specifici briefing informativi e a supporto di un organo di polizia stradale (di norma la Polizia Locale)
- Servizi antincendio: tali servizi non potranno essere resi dal volontariato di protezione civile. Fermo restando quanto previsto dal DM 10 marzo 1998 e dall'art. 3 della Legge 609/96 in tema di abilitazione e formazione, l'eventuale ricorso a soggetti diversi dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dovrà formare oggetto di una relazione diretta con i soggetti organizzatori della manifestazione. In tal caso il servizio antincendio non avrà alcuna attinenza con l'attività di protezione civile ed i mezzi ed il personale non dovranno esporre alcun logo riferibile alla protezione civile. Si segnala, a tal fine, come per attività di questo tipo debba provvedersi a specifica copertura assicurativa per attività diverse da quelle di protezione civile. Si ricorda, inoltre, che in manifestazioni ove sia prevista l'affluenza di oltre 20.000 persone dovrà essere richiesto il servizio di vigilanza antincendio di cui all'art. 18 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n.139, con l'impiego di automezzi antincendio VV.F., secondo le disposizioni dettate dal D.M. Interno 22 febbraio 1996 n.n. 261.

### **Gli eventi NON aventi rilevante impatto locale**

In questa definizione ricadono quelle manifestazioni per le quali non sussistano i presupposti tali da delineare uno scenario di protezione civile, ovvero quelli per i quali



non risultino rispettate le formalità previste dal paragrafo 2.3.1 della Direttiva 12.11.2012 (attivazione del piano di emergenza comunale e del COC).

In tali circostanze il soggetto organizzatore potrà ricorrere all'impiego di Associazioni di volontariato, ma sulla base di una relazione diretta con le stesse, per richiedere attività lecitamente eseguibili e nel rispetto della normativa fiscale, a condizione che le attività richieste siano compatibili con l'oggetto associativo statutariamente definito.

In tali circostanze, i volontari impiegati non si intenderanno parte del Servizio Nazionale di Protezione civile poiché la relativa attività non è riconducibile a quelle indicate dall'art. 2 del D.Lgs. 1/2018. A tal fine, la circolare pone alcune prescrizioni:

- Le attività svolte devono rientrare tra quelle statutarie dell'organizzazione;
- L'eventuale titolo oneroso deve essere inquadrato nella specifica disciplina prevista dal D. Lgs. 117/2017 ed osservare le specifiche disposizioni fiscali e relative alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- L'organizzazione deve poter disporre dei mezzi che impiega anche per eventi diversi da quelli afferenti la protezione civile, avendo cura di verificare che gli eventuali contratti di comodato in ragione dei quali sono utilizzati consentano le attività richieste;
- L'organizzazione, qualora iscritta nell'Elenco Territoriale delle Associazioni di Protezione civile della Regione Lazio, dovrà sempre e comunque garantire la pronta risposta in caso di attivazione per esigenze di protezione civile;
- Il personale deve essere opportunamente formato e abilitato (ove previsto) per le attività richieste ed in possesso di specifiche coperture assicurative;
- il personale volontario non può far uso o esporre loghi e stemmi riconducibili alla protezione civile ma indossare specifiche pettorine o abiti che, eventualmente forniti dall'organizzatore, escludano la qualità di volontario di protezione civile.
- È precluso il riconoscimento dei benefici previsti dagli art. 39 e 40 del D. Lgs. 1/2018.

### **La richiesta di concorso del sistema regionale per eventi a rilevante impatto locale**

Qualora una amministrazione intenda chiedere il concorso del sistema regionale di protezione civile per eventi a rilevante impatto locale, dovrà inoltrarne apposita richiesta a questa Agenzia specificando quanto segue:

- date e oggetto dell'evento;
- specifiche previsioni del Piano di Emergenza Comunale in relazione all'evento;
- piano di emergenza redatto ai sensi del paragrafo 7 delle linee guida del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2018 dal quale emerga il dimensionamento del concorso del volontariato di protezione civile e le attività allo stesso demandate;
- risorse di protezione civile attivate da parte dell'amministrazione comunale e numero delle risorse richieste al sistema regionale, con relativo piano di impiego;



- provvedimento di attivazione del COC e indicazione dei referenti delle singole funzioni attivate e del coordinatore;
- previsione relativa alla fornitura di pasti e bevande per il volontariato di protezione civile.

Si ricorda che in caso di concorso del sistema regionale, il volontariato di protezione civile attivato dall'Agenzia di Protezione Civile sarà posto alle dipendenze del COC che ne assumerà il coordinamento operativo.

### **I Benefici ex art. 39 e 40 del D. Lgs. 1/2018**

L'amministrazione richiedente dovrà indicare la necessità, o meno di riconoscere i benefici previsti dall'art. 39 e 40 del D. Lgs. 1/2018.

A tal riguardo, sulla base di una valutazione complessiva afferente la natura dell'evento, il numero dei volontari coinvolti e la tipologia di impiego degli stessi, sarà cura dell'Agenzia valutare, volta per volta, la possibilità di riconoscere i benefici in argomento.

Ai sensi della Direttiva PCM 12.11.2012, qualora la manifestazione abbia finalità di lucro, i benefici potranno essere richiesti solo a condizione che i soggetti organizzatori concorrano alla copertura delle relative spese.

Carmelo Tulumello